



INFORMATIVA SULLA PUBBLICITA' SANITARIA DELL'ODONTOIATRA

Alla luce della recente modifica in tema di pubblicità sanitaria, introdotta dall'art. 6 del Decreto Legge n. 69/2023 (convertito con la Legge n. 103/2023), si coglie l'occasione per chiarire alcuni aspetti della normativa sia al fine di uniformare l'attività consultiva sia di procedere contro eventuali violazioni. Ci permettiamo di ricordare a tutti che il Codice deontologico all'art. 56 delimita l'oggetto della pubblicità informativa sanitaria a:

Titoli professionali

Specializzazioni

Attività professionale

Caratteristiche del servizio offerto

Onorari relativi alle prestazioni

Inoltre, relativamente alle modalità di diffusione prescrive esclusivamente che la pubblicità sia rispettosa dei principi propri della professione.

L'art. 6 del predetto decreto nel confermare le previsioni del codice relative all'oggetto della pubblicità (limitandolo esclusivamente titoli, le specializzazioni professionali, caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità) introduce la preclusione in ambito di pubblicità sanitaria dell'utilizzo di qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni... che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Alla luce di questa breve premessa si sintetizzano le principali definizioni sul tema.

PUBBLICITÀ INFORMATIVA SANITARIA

Si definisce pubblicità in campo sanitario la comunicazione ai cittadini attraverso qualsiasi mezzo di informazioni riguardanti esclusivamente titoli professionali, specializzazioni, attività professionale, caratteristiche del servizio offerto, l'onorario relativo alle prestazioni.

TITOLARITÀ DELLA PUBBLICITÀ

Possono effettuare pubblicità solo coloro che siano in possesso della titolarità dell'attività sanitaria specifica, ossia il Sanitario regolarmente abilitato alla professione e iscritto all'Albo, o la struttura sanitaria sotto forma societaria, nel qual caso deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e titoli professionali del medico incaricato della direzione sanitaria che risponde disciplinarmente in caso di violazioni in materia. In merito, il comma 536 dell'art. 1 della Legge 145/2018, (come modificato dalla Legge 23/12/2021 n. 238) ha introdotto l'obbligo per il direttore sanitario iscritto all'Albo di un Ordine provinciale diverso da quello nel quale la struttura sanitaria ha la sede operativa, di comunicare tale incarico all'Ordine competente per territorio poiché compete a quest'ultimo l'eventuale esercizio del potere disciplinare nei confronti del Direttore Sanitario, limitatamente alle funzioni connesse a tale incarico.



MEZZI UTILIZZABILI

È possibile fornire informazioni al pubblico attraverso canali quali stampa, televisione, radio, cartellonista, web ed altro a patto che il mezzo prescelto non sia disdicevole per il decoro professionale.

CARATTERISTICHE

Non sono consentiti: messaggi equivoci, ingannevoli, denigratori nei confronti di altre categorie o colleghi, i messaggi comparativi sono ammessi solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica che ne consentano confronto non ingannevole.

Non è consentito pubblicizzare prestazioni in forma di gratuità o di bonus;

Non è consentito pubblicizzare dispositivi medici o marchi pubblicitari;

Non è consentito pubblicizzare sconti e/o prezzi che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari e/o ledere i principi dell'appropriatezza delle prestazioni.

A seguire breve Vademecum

NORMATIVA IN MATERIA DI INFORMAZIONE SANITARIA

- Codice Deontologia Medica del 2014 con modifiche del 2016 – articoli 54, 55, 56, 57 e 69
- Legge 5 febbraio 1992, n. 175 artt. 4, 5, 8 e 9
- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 art. 21
- Legge 4 agosto 2006, n. 248 art. 2
- Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 art. 3, comma 5, coordinato con la Legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n. 137, art. 4
- Legge di bilancio 2019, art. 1 commi 525 e 536



VADEMECUM

Cosa si può fare

Allo stato attuale, la legge consente agli studi odontoiatrici di fare pubblicità sanitaria orientata alla corretta informazione; in tal modo è possibile:

- Parlare del tuo studio per far conoscere i tuoi valori e la tua *mission*;
- Far conoscere i tuoi titoli di studio e le tue specializzazioni;
- Presentare il tuo staff, i percorsi di studio e le eccellenze;
- Divulgare informazioni sulla tua attività e sui tuoi servizi e terapie;
- Descrivere le tecnologie utilizzate per ottenere i migliori risultati;
- Fare informazione sanitaria utilizzando messaggi veritieri in modo trasparente, non ingannevole o denigratorio (non puoi paragonarti ad altri o parlar male di altri);
- Comunicare il tuo onorario, i tuoi prezzi, in maniera chiara e non fuorviante;
- Comunicare aspetti tecnici dei vari trattamenti;
- Esporre la tua insegna, la tua targa e il tuo logo presso il tuo studio, anche in punti strategici ben visibili;
- Nel caso di pubblicità di struttura sanitaria sotto forma societaria, deve essere chiaramente indicato il nome, cognome e titoli professionali del medico incaricato della direzione sanitaria (art. 4 legge 175/92).

Cosa NON si può fare

- Non puoi promuovere prestazioni gratuite (puoi fare visite gratuite ma non puoi promuoverlo al fine di attirare nuovi pazienti);
- Non puoi comunicare prezzi civetta, sconti e offerte speciali che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari;
- Non puoi usare formule commerciali del tipo "a partire da";
- Non puoi fare confronto di prezzi;
- Non puoi definirti una clinica se non ne hai le caratteristiche (puoi definirti studio dentistico, in alcuni casi ambulatorio);
- Non puoi utilizzare marchi commerciali di dispositivi medici che richiedono una prescrizione medica o l'assistenza di un medico o sanitario (es. impianti, corone, apparecchi ortodontici etc.);
- Non si possono utilizzare i termini di specialisti in parodontologia, implantologia, conservativa.... etc. in quanto non corrispondenti alle attuali specializzazioni odontoiatriche di formazione accademica.